



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

Verbale n. 14 del 24.03.2019

L'anno 2019 il giorno Ventiquattro del mese di Marzo alle ore 12:35 presso lo studio del Presidente, Dott. Calogero Greco, a seguito di convocazione dello stesso, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

Dott. Greco Calogero - Presidente

Dott.ssa Giovanna Iacono - Componente

Dott. Filippo Picone – Componente

per la trattazione del seguente argomento posto all'ordine del giorno:

Parere su proposta n. 19 del 22.03.2019 reg. gener. del C.C.: Deliberazione di dissesto n. 33 C.C. del 7 luglio 2016 -Attivazione delle entrate proprie, art. 251 del D.Lgs 267/2000. Tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni anno 2019 - Conferma.

Il Collegio dei Revisori:

Premesso che:

- il Consiglio Comunale in data 7 luglio 2016 ha deliberato con atto n. 33 ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi all'art. 244 del D. Lgs n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 10 in data 21-2-2017, ai sensi dell'art.259 del Tuel, ha approvato l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato annualità 2016/2018. ed in data 03-10-2017 il Ministero degli Interni ha emanato il Decreto n.099124 di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016-2018, notificato in data 17.10.2017;
- nella seduta del 14-11-2017, il C.C ha adottato la deliberazione n. 62 avente ad oggetto” Presa d’atto del Decreto del Ministero dell’Interno n.099124 – Bilancio Stabilmente riequilibrato;

Visto l'art.251 del Tuel, il quale ai rispettivi commi stabilisce:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

VISTO altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare le delibere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue la sospensione dei contributi erariali;

Visto Articolo 259 - Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – ai commi 1, 2 , che stabilisce quanto segue:

1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, secondo il quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale nel sospendere per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ha escluso il blocco per gli enti che deliberano il dissesto ai sensi degli artt. 246 e seguenti del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- con delibera del C.C. n.28 del 27-04-2017 ed ai sensi dell'art. 251 del Tuel sono state determinate le tariffe sull'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2017, con Deliberazione C.C. n. 8 del 27.03.2018 sono state determinate per l'anno 2018, ad oggi vigenti;
- tra le prescrizioni del suddetto decreto al punto 2.4 è inserita anche quella del mantenimento ai livelli massimi delle tariffe deliberati ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche, per il periodo di cinque anni a decorrere dal 01.01.2016;

Visto il Capo I del D.Lgs. n.507/1993 e s.m.i. , artt. da 1 a 37, riguardante l'imposta sulla comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTI i regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sui diritti delle pubbliche affissioni del 06-07-1994 rispettivamente nn. 82 e 83;

Ritenuto che:

- ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno n.099124 – Bilancio Stabilmente riequilibrato – si rende necessario, obbligatorio confermare e mantenere per il 2019 le tariffe sull'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nella misura massima prevista per il 2017 e per il 2018, in relazione alla classe di appartenenza ;

Rilevato che:

il presunto gettito derivante dall'applicazione delle tariffe massime applicate per il 2017 e confermate per il 2018 sono state inserite nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato dal Ministero dell'Interno con il decreto n. 099241;

CONSIDERATO il parere di regolarità tecnico e il parere di regolarità contabile del responsabile dell'Area finanziaria Rag. Calogero lo Presti, entrambi favorevoli;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESPRIME

Per quanto di sua competenza, parere favorevole, alla proposta n.19 del 22.03.2019 reg. gener. del C.C.: Deliberazione di dissesto n.33 C.C. del 7 luglio 2016 -Attivazione delle entrate proprie, art. 251 del D.Lgs 267/2000. Tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019 - Conferma

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto viene chiuso alle ore 14:05 e viene trasmesso a cura del Presidente: al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to Dott. Calogero Greco – Presidente

F.to Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente

F.to Dott. Filippo Picone - Componente